



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Università UniCamillus di Roma-Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Via di Sant'Alessandro, 8 - 00131 Roma, C.F.97962900581, PEC unicamillus@pec.it, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Giovan Crisostamo Profita,

E

Confimi Industria – Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata con sede legale in Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma, C.F. 97702390580, PEC confimi@pec.it, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore. Paolo Agnelli, di seguito, per brevità, denominate "Università" e "Confimi Industria" congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

Confimi Industria costituisce una realtà significativa nel sistema economico e industriale del nostro Paese, con circa 45.000 imprese rappresentate che occupano oltre 600.000 lavoratori per 85 miliardi di euro di fatturato aggregato. Al proprio interno è costituita la Categoria Confimi Industria Sanità che rappresenta oltre 980 aziende, e circa 15.000 addetti che operano nei più differenti ambiti del settore: dal biomedicale alla produzione, distribuzione e commercio di macchinari, dispositivi e presidi medicali; dai laboratori all'assistenza sanitaria e sociale;

l'Università considera parte integrante della propria missione supportare lo sviluppo del tessuto economico promuovendone un legame tra offerta formativa e mondo del lavoro;

Confimi Industria e Università, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, intendono realizzare strategie comuni e azioni sinergiche allo scopo di ottenere ricadute significative in materia di crescita e competitività del settore biomedicale e dell'industria sanitaria privata;

le Parti, nella programmazione di iniziative condivise, potranno partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblico e/o privato per ottenere i fondi necessari per la realizzazione della progettualità;

le Parti dispongono di servizi in grado di collaborare per supportare i coordinatori dei progetti e delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare diverse attività di partenariato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE FRA LE PARTI QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

1. **L'Università e Confimi Industria** (anche per il tramite della Categoria di Confimi Industria Sanità) collaborano per realizzare, ciascuno in ragione delle proprie competenze, progetti e iniziative di interesse generale del settore biomedicale e dell'industria sanitaria privata.
2. L'accordo non impegna le parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

Articolo 3 – Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate fra le Parti per iscritto.
3. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di 3 mesi.
4. La violazione anche di una sola delle norme che regolano il presente accordo darà diritto alla Parte adempiente di risolvere il medesimo tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r. o a mezzo PEC.

Articolo 4 – Ambiti di azione

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
 - Sviluppare progetti congiunti di ricerca e studio nell'ambito sanitario e biomedicale;
 - Sviluppare innovazione e efficienza nell'ambito della ricerca biomedicale;
 - Incrementare i contatti tra aziende, personale accademico e studenti/laureati;
 - Favorire iniziative per sostenere la costituzione e il consolidamento di start up innovative e spinoff universitari nel settore biomedicale e sanitario;
 - Sviluppare collaborazioni integrate in materia di ricerca e trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - Promuovere la condivisione di informazioni per le finalità di ciascuna Parte, nel rispetto dell'accordo.
2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune.
3. Per ogni iniziativa le Parti si impegnano a definire previamente i tempi, i modi e le risorse necessarie alla sua realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e agli adempimenti relativi alla rendicontazione.
4. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione di pubblicazioni, articoli, contenuti inerenti alle attività realizzate congiuntamente.

Articolo 5 – Accordi attuativi

1. Le Parti, attraverso uno specifico accordo attuativo per ogni progettualità e iniziativa, dovranno:
 - a) definire la disponibilità delle risorse umane e strumentali;
 - b) proporre gruppi di lavoro paritetici formati dai rappresentanti delle Parti, finalizzati alla stesura degli obiettivi progettuali per presentare specifiche proposte e alla loro conduzione in caso di realizzazione;
 - c) indicare per ciascuna Parte le eventuali risorse economiche disponibili per la realizzazione delle attività;
 - d) verificare tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, nonché contenutistici allo scopo di gestire la progettualità realizzata congiuntamente;

Articolo 6 – Referenti e Comitato operativo

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti designano, quali propri Referenti:
 - Prof. Francesco Franceschi
 - Dott. Massimo Pulin

Articolo 7 – Oneri e rendicontazione

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, qualora comporti l'assunzione di costi, è effettuata secondo appositi piani finanziari allegati agli specifici accordi attuativi.
2. Per ogni progetto i Referenti provvederanno a rendicontare producendo apposita documentazione amministrativo-contabile.
3. In ogni caso le spese sostenute dovranno sempre essere finalizzate alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

Articolo 8 – Proprietà dei risultati

4. La proprietà dei risultati ottenuti e dei materiali prodotti dallo sviluppo dei progetti sarà definita di volta in volta nei singoli accordi attuativi.
5. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche previo accordo tra le parti.

Articolo 9 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni, in particolare di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi.
3. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la controparte se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile della stessa e opportuna formazione.
4. In caso di infortunio del personale delle Parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse o in itinere, la Parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra Parte.

Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le persone indicate nell'accordo attuativo, siano esso personale di Confimi Industria o dell'Università, provvedono a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito delle iniziative.

Articolo 12 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti e/o accordi attuativi che saranno stipulati ai sensi dell'art. 5.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

Articolo 13 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, sono a carico di Confimi Industria, che fornirà prova all'Università dell'avvenuto assolvimento.

Articolo 14 – Controversie


1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 15 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse, in ogni sua parte.
2. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti delle parti contraenti.

Roma, li dicembre 2023

L'Università UniCamillus
 Rettore e legale rappresentante
 pro tempore
 Giovan Crisostamo Profita



Confimi Industria
 Presidente e legale rappresentante
 pro tempore
 Paolo Agnelli

